

Allegato "A" al numero 4821/3219 di repertorio

STATUTO FONDAZIONE
"DESIGN TERRAE ENTE DEL TERZO SETTORE"
in breve "DT ETS"

PREAMBOLO

Costituitasi per idea e volontà del Cav. Franco Moschini sotto la denominazione "CASALE DELLE NOCI" il giorno 1° febbraio 2011 con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate di Macerata il giorno 3 febbraio 2011 al n. 211/Mod. 3, l'Associazione ha mantenuto in questi anni la propria identità modificando infine la propria denominazione in "DESIGN TERRAE" in attesa di iscriversi al neocostituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Sotto la guida e l'egida dello stesso Cav. Franco Moschini l'Associazione evolve ora in Fondazione.

Articolo 1

COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA

È costituita una Fondazione denominata "DESIGN TERRAE ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "DESIGN TERRAE ETS" con sede in Tolentino (MC).

La Fondazione prosegue, senza soluzione di continuità, l'attività svolta dall'Associazione "DESIGN TERRAE".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, escluso ogni scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di adesione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste per legge.

Articolo 2

FINALITÀ

In particolare la Fondazione ha lo scopo di proporre e realizzare attività culturali e di utilità sociale, principalmente rivolte alla fascia giovanile della popolazione, nel-

l'ottica di contrastare pregiudizi ed indifferenza nei confronti del diverso da sé e promuovere nuove forme di conoscenza e dialogo fra le parti al fine di incentivare la libera iniziativa nell'intento di offrire opportunità di insediamento sociale partendo dal territorio maceratese anche nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, realizzate anche attraverso attività didattica e di formazione postuniversitaria. La Fondazione è apartitica, aconfessionale e si propone altresì come un centro per la ricerca nelle arti e nelle scienze, che offra tempo e spazio per esplorare ed esperire il potenziale creativo dell'essere umano, in relazione con gli altri viventi ed il territorio.

Articolo 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per la realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- j) radiodiffusione sonora anche TV a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale anche temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- proporsi come centro di ricerca di base, esperienziale e residenziale;
- attivare, attraverso programmi di residenze e di scambi internazionali, una modalità innovativa di ricerca in ambito scientifico, artistico o tecnico: transdisciplinare, trasformativa e principalmente in prima persona;
- promuovere attività di ricerca e pratiche agricole e botaniche sperimentali, che favoriscano la biodiversità ecologica e culturale e la possibilità di apprendere dal mondo vegetale e animale, agroecologia, cibo, arte, ricerca scientifica e cultura;
- favorire il recupero, il rinnovamento e la diffusione di conoscenze e pratiche tradizionali in ambito agricolo, agroecologico, architettonico e territoriale;
- proporsi come luogo di formazione, incontro e aggregazione che possa costituire un ponte tra le istituzioni di ricerca consolidate, italiane e internazionali, gli operatori culturali e i cittadini, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- promuovere e organizzare attività culturali, artistiche, scientifiche e filosofiche quali seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, workshop, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- promuovere e organizzare attività agricole quali la realizzazione di giardini, boschi e campi sperimentali, a scopo alimentare, artistico, educativo e ricreativo;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività di cui agli articoli e dello statuto allegato;
- organizzare attività didattiche e di formazione;
- promuovere attività di sensibilizzazione e sostegno rispetto

alla transizione ecologica e sociale;

- istituire premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

PRIMO FONDATORE

FONDATARE PROMOTORE E FONDATORI

E' Primo Fondatore il Cav. Franco Moschini, che ha consentito e guidato la nascita e lo sviluppo dell'Ente. Il Primo Fondatore Cav. Franco Moschini ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli Aderenti, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

E' Fondatore Promotore l'Architetto Carlo De Mattia.

Egli potrà designare, anche per via testamentaria, persona od ente destinato a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo.

Sono Fondatori, nominati tali dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo, i Signori Silvia Ruffini, Barbara Cappecci, Paola Riccioni Cotic, in considerazione del supporto dato alla nascita del progetto Design Terrae.

Articolo 6

ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di Aderenti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su domanda degli interessati, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di

beni materiali o immateriali e servizi.

Gli Aderenti possono destinare il contributo a specifici progetti della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento degli Aderenti per categorie di attività e contribuzione alla Fondazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Aderente, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che decide sulla richiesta di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Aderenti. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Articolo 7

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Fondatori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque).

La sua composizione sarà la seguente:

- a) il Fondatore Promotore, ovvero persona dal medesimo nominata ai sensi dell'articolo 10, del presente Statuto, vita sua natural durante;
- b) fino a due membri nominati dal Fondatore Promotore, ovvero da persona dal medesimo nominata ai sensi dell'articolo 5;
- c) fino a due membri nominati dai membri sub a) e b) con deliberazione comune adottata a maggioranza e scelti tra gli Aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito potrà cooptare fino ad altri due membri, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la Fondazione; in tal caso, il numero massimo di consiglieri sarà pari a 7 (sette).

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, restano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Ogni carica è gratuita. I Consiglieri hanno tuttavia diritto al rimborso per le spese sostenute nell'espletamento della carica, purché documentate.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui

agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, sentita la Direzione Scientifica;

- b) approvare il programma pluriennale delle attività;
- c) approvare il bilancio consuntivo;
- d) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, nonché all'acquisto o all'alienazione di beni immobili;
- f) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Aderente e procedere alla relativa nomina o all'esclusione;
- g) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- h) nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto, scegliendoli tra i propri membri;
- i) istituire eventualmente una Direzione Scientifica, provvedendo alla nomina del Direttore Scientifico, e, su proposta di quest'ultimo, degli ulteriori membri, determinandone la natura dell'incarico;
- j) istituire eventualmente un Comitato Scientifico e nominarne i membri, su proposta della Direzione Scientifica;
- k) individuare, ove opportuno, i Dipartimenti Operativi della Fondazione, anche su proposta della Direzione Scientifica, individuandone i responsabili, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto;
- l) istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- m) nominare l'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto;
- n) deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo ed alle finalità;
- o) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- p) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto e dalla legge.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire con propria deliberazione, adottata e depositata nelle forme di legge, eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, in relazione alle quali i medesimi hanno rappresentanza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, dal Presidente, o su sua delega dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario (quali a titolo esemplificativo posta, fax, e-mail) inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Consiglio si costituisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salve le ipotesi specifiche meglio infra precisate.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo, la nomina del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore Scientifico sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole del membro di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a), s ono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole del membro di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a).

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto e, comunque, con il voto favorevole del membro di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a).

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano in collegamento audio-video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a

condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario nominato.

Articolo 11

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, che sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Restano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere rinominati; qualora, in corso di mandato, decadano dalla qualifica di membri del Consiglio di Amministrazione per naturale scadenza o revoca o dimissioni, decadranno anche dalle qualifiche di Presidente o Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, con propria determinazione adottata e depositata ai sensi di legge.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge, statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Presidente Onorario della Fondazione Design Terrae ETS chiamando a tale carica persona dalla eminente personalità del mondo sociale, culturale e imprenditoriale del territorio.

Tale carica potrà essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso e non sarà gravata da alcun onere istitu-

zionale inerente alla funzione presidenziale, che spetterà invece in forma sostanziale al Presidente della Fondazione. Il Presidente onorario sarà invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 12

DIPARTIMENTI OPERATIVI

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Dipartimenti Operativi per singole linee progettuali e di ricerca, stabilendone, in sede di istituzione, compiti, modalità di funzionamento, numero dei membri e durata in carica, procedendo alla nomina.

Ogni Dipartimento, nei limiti dei compiti ad esso conferiti al momento della sua istituzione, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo e di ricerca della Fondazione e degli stanziamenti approvati è dotato di capacità esecutiva, e, quindi, provvede a:

- realizzare i programmi e gli obiettivi, così come definiti e delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- predisporre budget previsionali in relazione alle attività delegate, e relazionare, con opportuni report, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione dei compiti delegati.

Articolo 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio d'Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, o anche monocratico ai sensi del predetto articolo, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Il mandato dura quattro anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Se ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del CTS, o se lo ritiene necessario, il Consiglio d'Amministrazione provvede al conferimento della revisione legale dei conti.

Il mandato dura quattro anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Articolo 14

FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge, è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Articolo 15

RISORSE

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dagli Aderenti;
- da altri contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- dalle rendite patrimoniali;
- dall'attività di raccolta fondi.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuo.

Articolo 16

PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi dell'art. 10 CTS, nel caso in cui la Fondazione sia iscritta presso il Registro delle Imprese, il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 17

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge. Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 18

LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione Scientifica - Direttore Scientifico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione, con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati estratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà es trarre copia dei libri sociali.

Articolo 19

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione

prevista o imposta per legge.

Articolo 20

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore, del Codice Civile e di ogni altra normativa in materia, in quanto compatibili.

Articolo 21

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Il primo Presidente della Fondazione sarà il Fondatore Promotore, Carlo De Mattia, che resterà in carica per due mandati esecutivi, salvo rinuncia.

In originale firmati:

Carlo DE MATTIA

Maria Cristina DE CESARE Notaio